



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Direzione Centrale per i Servizi Demografici

Servizi Demografici

Prot. Uscita del 10/02/2015

Numero: **0000435**

Classifica: 15100.area 2

Roma, data del protocollo



- AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

- AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI

TRENTO

- AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI

BOLZANO

- AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

AOSTA

e, per conoscenza:

- AL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA

PALERMO

- AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO PER LA REGIONE SARDEGNA

CAGLIARI

- AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Direzione Generale Italiani all'Estero e Politiche Migratorie

ROMA

- ALL'UFFICIO LEGISLATIVO DEL MINISTRO PER LA
SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ROMA

- ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

ROMA

- ALL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE

ROMA

- AL GABINETTO DELL'ON. MINISTRO

SEDE



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Demografici

- ALL'ISPETTORATO GENERALE DI AMMINISTRAZIONE

ROMA

- ALL'ANCI

ROMA

- ALL'ANUSCA

CASTEL S.PIETRO TERME (BO)

- ALLA DeA – Demografici Associati

CASCINA (PI)

CIRCOLARE N. 1

OGGETTO: Pubblicazione del d.P.C.M. 10 novembre 2014, n. 194 (*Regolamento recante modalità di attuazione e di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e di definizione del piano per il graduale subentro dell'ANPR alle anagrafi della popolazione residente*).

Con d.P.C.M. 10 novembre 2014, n.194, è stato adottato, in attuazione delle disposizioni istitutive dell'anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (*Codice dell'amministrazione digitale*), il regolamento recante modalità di attuazione e di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e di definizione del piano per il graduale subentro dell'ANPR alle anagrafi della popolazione residente.

Il provvedimento fa seguito al primo regolamento di attuazione, adottato con il d.P.C.M. 23 agosto 2013, n. 109, in relazione al quale sono state diramate le circolari n. 19/2013 e n. 23/2013.

Di seguito si illustrano i contenuti del nuovo regolamento, che disciplina le fasi e le modalità di subentro dell'ANPR all'INA, all'AIRE e alle anagrafi comunali, nonché le modalità di funzionamento della nuova base dati.

L'articolo 1 e l'Allegato A disciplinano il piano per il graduale subentro dell'ANPR alle anagrafi comunali (APR e AIRE), in relazione al quale saranno stabiliti –sulla



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Direzione Centrale per i Servizi Demografici

base di criteri di distribuzione geografica, dimensione demografica, livelli di informatizzazione, uniformità dei sistemi informativi – l'ordine della progressiva migrazione nell'ANPR delle banche dati anagrafiche.

Tale migrazione sarà preceduta dal popolamento iniziale dell'ANPR con i dati dei sistemi informativi INA e AIRE, nel corso del quale si procederà alla validazione dei dati che contribuiscono alla determinazione del codice fiscale (cognome e nome; sesso; luogo e data di nascita), previo confronto con l'anagrafe tributaria.

In tale fase, prevista per il secondo semestre del 2015, i comuni che riceveranno le segnalazioni di eventuali anomalie dovranno rimuoverle, utilizzando le proprie applicazioni, e provvedere ad un nuovo invio dei dati, con le modalità attualmente previste nell'ambito dei sistemi INA ed AIRE.

Terminata tale fase preliminare ciascun comune procederà –sulla base del sopraccitato piano, che sarà pubblicato sul sito istituzionale di questa Direzione Centrale con congruo anticipo – alla migrazione nell'ANPR delle proprie banche dati anagrafiche.

I dati anagrafici inviati dai comuni saranno sottoposti a controlli formali e di qualità, sulla base di *standard* e indicatori definiti d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica (Istat), sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Qualora a seguito di tali controlli siano rilevate anomalie ed incongruenze, l'ANPR provvederà a segnalarle al comune mediante un apposito messaggio affinché questi provveda celermente alla relativa risoluzione attraverso le funzionalità dell'ANPR.

Completata la fase di migrazione gli adempimenti anagrafici dovranno essere effettuati dai comuni mediante l'utilizzo dell'ANPR che, con appositi servizi, renderà disponibili ai comuni stessi i dati necessari all'allineamento delle banche dati eventualmente conservate dagli stessi per l'espletamento delle funzioni di competenza.

L'articolo 2 prevede che nell'ANPR siano contenuti i dati del cittadino, della famiglia anagrafica e della convivenza anagrafica, i dati dei cittadini italiani residenti all'estero nonché il domicilio digitale. I relativi campi sono elencati nell'Allegato B unitamente a quelli necessari per l'allineamento delle basi dati dei comuni per lo svolgimento delle funzioni di competenza.

È, inoltre, previsto che il sistema provveda alla conservazione delle variazioni anagrafiche, dei dati relativi alle situazioni anagrafiche pregresse e, in una distinta sezione, delle schede anagrafiche relative alle persone cancellate.



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale per i Servizi Demografici

L'articolo 3 rinvia all'Allegato C per la descrizione delle misure di sicurezza finalizzate a garantire l'integrità e la riservatezza dei dati scambiati e conservati, la sicurezza degli accessi ai servizi ed il tracciamento delle operazioni effettuate.

Con specifico riguardo alle procedure di accesso all'ANPR, lo stesso Allegato C prevede per i comuni l'alternativa, sulla base delle proprie scelte operative, tra due modalità:

- nella modalità web service (WS) il comune sarà tenuto a modificare il proprio sistema gestionale – secondo le specifiche che saranno pubblicate sul sito istituzionale di questa Direzione Centrale – e ad utilizzare i meccanismi propri della WS Security (certificato di postazione, pre-registrazione degli utenti e dei profili di accesso, firma dei messaggi);
- nella modalità sito web di ANPR, che non comporta modifiche del sistema gestionale, il comune utilizzerà una *smart card* nominativa ed un certificato di postazione, che saranno distribuiti in prossimità della migrazione.

La titolarità del trattamento dei dati è attribuita al Ministero dell'interno sotto i profili della conservazione, della comunicazione nonché dell'adozione delle relative misure di sicurezza, ed al sindaco, nell'esercizio delle funzioni di ufficiale di Governo, limitatamente alla registrazione dei dati. La responsabilità del trattamento è attestata in capo alla Società generale di informatica S.p.A., incaricata della realizzazione del progetto.

I servizi resi disponibili dall'ANPR ai comuni, previsti nell'articolo 4 e descritti nell'Allegato D, sono i seguenti:

- servizi di registrazione, che consentono di effettuare le operazioni di iscrizione, mutazione e cancellazione;
- servizi di consultazione ed estrazione, che consentono di interrogare l'ANPR per campi o combinazioni di campi, per tipo di operazione e per intervalli temporali e di estrarre i dati di competenza;
- servizi di certificazione, che rendono disponibili al comune i dati necessari per il rilascio di certificazioni anagrafiche anche in modalità telematica.

Per la verifica dello stato delle operazioni nonché per l'allineamento delle banche dati tenute dai comuni, sono anche previsti servizi e funzionalità accessorie, tra i quali, in particolare, la notifica dell'esito delle operazioni effettuate e degli eventi di competenza.



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Direzione Centrale per i Servizi Demografici

L'articolo 5 ed il citato Allegato D descrivono altresì i servizi resi disponibili dall'ANPR alle pubbliche amministrazioni, quali consultazione ed estrazione, comunicazione dati e variazioni anagrafiche, nonché servizi accessori.

È, inoltre, richiamata la possibilità del comune di consentire alle pubbliche amministrazioni la fruizione dei dati dell'ANPR relativi alla popolazione residente nel proprio territorio mediante la stipula di apposite convenzioni, previa verifica dei presupposti e delle condizioni di accesso da parte del sindaco. È altresì previsto che i dati dell'ANPR siano resi disponibili all'Istat, ai fini della produzione delle statistiche ufficiali sulla popolazione.

Il diritto del cittadino di accedere ai propri dati personali registrati nell'ANPR, presso gli uffici anagrafici, ovvero consolari, anche tramite sito web dell'ANPR, è disciplinato nell'articolo 6, che richiama anche gli altri diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 196, del 2003.

Si invitano le SS.LL. a portare a conoscenza dei sigg. Sindaci il contenuto della presente circolare, cui faranno seguito le istruzioni operative necessarie per l'avvio del processo di attuazione del progetto, sensibilizzandoli fin da ora sul rilievo centrale e strategico dell'ANPR nel fondamentale processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione e di miglioramento dei servizi al cittadino.

IL DIRETTORE CENTRALE

(Torraco)

Chomello

ES